

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 102 (comma 4)
Le cessioni di contratto

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto può essere contestualmente previsto il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che: a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva; d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato con effetto dalla prima ovvero dalla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva. E' facoltà per la società cessionaria di poter cedere, temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad una terza società, ma sempre e solo con il consenso del calciatore e della società titolare del diritto di opzione. Nel caso di cessione a titolo definitivo del calciatore	4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che: a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva; d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento dell'esercizio o della rinuncia del diritto di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ad un a terza società, il diritto di opzione previsto a favore della società originariamente cedente decade. Nell'originario accordo può essere previsto il corrispettivo che sarà dovuto dalla società originariamente cessionaria alla società titolare del diritto di opzione in caso di tale decadenza.	opzione.